

XIX legislatura

A.S. 795:

“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”

Luglio 2023

n. 67



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 795: “Legge annuale pe il mercato e la concorrenza». NL67, luglio 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Capo I MISURE IN MATERIA DI ENERGIA.....	1
Articolo 1 (<i>Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato</i>).....	1
Articolo 3 (<i>Servizi di cold ironing</i>)	3
Articolo 4 (<i>Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale</i>)	4
Capo II MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO.....	5
Articolo 5 (<i>Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche</i>)..	5
Articolo 6 (<i>Semplificazioni in materia di attività commerciali</i>)	7
Capo III MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA.....	7
Articolo 7 (<i>Preparazione dei farmaci galenici</i>)	7
Capo IV DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO.....	8
Articolo 8 (<i>Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale</i>)	8
Articolo 9 (<i>Termine per il controllo delle concentrazioni</i>)	8
Articolo 10 (<i>Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022</i>)	8

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 1

(Misure per l'adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale)

La norma, mediante modificazioni al D.Lgs. n. 93 del 2011, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, innova le disposizioni che disciplinano l'adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e dei piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale.

Con riferimento ai piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale si prevede che essi siano trasmessi all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni due anni, anziché annualmente, precisando che essi devono essere predisposti dall'impresa maggiore di trasporto del gas naturale tenendo conto degli interventi degli altri gestori della rete.

Relativamente ai piani di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, presentati ogni due anni da Terna, si fissano i seguenti termini procedurali: sessanta giorni per l'espressione dei pareri da parte delle regioni interessate, sei mesi dalla presentazione del piano per lo svolgimento della consultazione pubblica e la valutazione dell'Arera, diciotto mesi (comprensivi della valutazione ambientale strategica) per l'approvazione definitiva da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Tali termini decorrono nuovamente, ridotti della metà, qualora Terna presenti integrazioni al Piano già trasmesso.

Rimane in capo a Terna l'obbligo di presentare ogni anno al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Arera un documento sintetico degli interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano di sviluppo da compiere nei successivi tre anni e lo stato di avanzamento degli interventi inclusi nei precedenti Piani.

La RT afferma che la norma, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 2

(Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato)

Il comma 1 affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la promozione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l'accesso a nuovi servizi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 attribuisce ad ARERA il compito di disciplinare gli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210.

Il comma 3 apporta alcune modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, prevedendo l'affidamento ad Acquirente Unico S.p.A. del compito di mettere a disposizione del cliente finale, o di un soggetto terzo da questi designato formalmente, i dati del contatore di fornitura di energia elettrica e del gas naturale, per il tramite del Portale dei consumi di energia elettrica e di gas naturale.

Inoltre, ARERA adotta le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l'attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché le attività funzionali per l'attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione, dal misuratore verso il corrispondente dispositivo di utenza avvengano in modo centralizzato per il tramite di Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato. Si prevede infine l'istituzione presso Acquirente Unico S.p.A. di un registro informatico recante l'elencazione dei soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale. Il registro medesimo mette a disposizione, in maniera gratuita ai clienti medesimi, ciascuna informazione concernente gli accessi ai dati da parte dei soggetti terzi.

Il comma 4 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e a 1.000.000 di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La RT, in merito ai commi 1 e 2, afferma che i costi relativi agli obblighi in capo alle imprese distributrici di assicurare l'informazione dei clienti circa le funzionalità dei contatori intelligenti sono coperti, come, del resto, altri obblighi informativi posti a carico delle predette imprese, dai corrispettivi relativi agli oneri per le spese di trasporto e di gestione dei contatori, corrispondenti a una specifica voce della bolletta dell'energia elettrica e del gas naturale.

Relativamente al comma 3 e ai costi di cui alla lettera a), punto 1) e punto 2) del comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, pari a 500.000 euro per il 2023 e 1.000.000 euro per l'anno 2024, la RT chiarisce che la spesa in argomento è stata quantificata in 500.000 euro per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro per l'anno 2024 al fine di tenere conto dell'iter di approvazione parlamentare del disegno di legge in argomento e la presumibile entrata in vigore del provvedimento, nonché dei tempi delle procedure approvative, che rendono necessario prevedere una "spalmatura" della spesa in un arco temporale biennale.

La RT precisa che si tratta di spese in conto capitale in quanto attengono all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto pertanto della piattaforma in argomento. Per quanto riguarda invece l'attività di gestione corrente del sistema, stimate in 270.000 euro annui, ad esso vi provvederà Acquirente Unico S.p.A., senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio della società rientrando tali attività nelle competenze proprie della predetta Società.

Infine, sottolinea che i costi sostenuti da Acquirente Unico S.p.A. ai sensi del comma 3-*bis* del citato articolo 9 sono posti a carico dei soggetti terzi fornitori di servizi di cui al comma 3, lettera d), secondo criteri e modalità definiti da ARERA; tali costi sono stimati in 100 mila euro annui e per la RT non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'attività di promozione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe fornita la valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio, utilizzabili per le finalità in esame.

Con riferimento ai compiti assegnati ad ARERA, andrebbe assicurato che alle predette attività ARERA possa provvedervi con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Per ciò che concerne la quantificazione degli oneri relativi all'attivazione dei servizi di messa a disposizione informatica dei dati del contatore di fornitura, nonché alle connesse attività funzionali alla predetta attività, a supporto della piattaforma, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi di dettaglio posti alla base della quantificazione, per cui non risulta possibile effettuare una sua valutazione.

Per quanto riguarda l'attività di gestione corrente del sistema da parte di Acquirente Unico S.p.A. con oneri a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della società, appare opportuno, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria, fornire maggiori informazioni circa le risorse presenti nel bilancio della società idonee ad essere utilizzate e l'assenza di qualsiasi pregiudizio sugli equilibri di bilancio della società medesima. Si ricorda comunque che Acquirente Unico non fa parte dell'elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato¹.

Articolo 3 **(Servizi di cold ironing)**

La norma modifica l'art. 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, il quale stabilisce che l'ARERA adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW. Alle stesse forniture non si applicano gli oneri generali di sistema, data la natura addizionale dei suddetti prelievi.

In particolare, si stabilisce che:

¹ La Corte dei Conti ha disposto l'accoglimento di ricorsi avverso l'inclusione nell'Elenco pubblicato nel 2019 (G.U. n. 229/2019) azionati da Acquirente Unico S.p.a. con Sentenza n. 14/2020/RIS.

- per infrastruttura di *cold ironing* si intende l'insieme di strutture, opere e impianti realizzati sulla terraferma necessari all'erogazione di energia elettrica alle navi ormeggiate in porto (in modo tale che le navi non tengano i motori a carburante fossile accesi). L'erogazione di energia elettrica da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto costituisce un servizio di interesse economico generale fornito dal gestore dell'infrastruttura di *cold ironing*, individuato dall'autorità competente nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- il gestore dell'infrastruttura è: o un cliente finale ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 1999, ai fini della regolazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete pubblica o dal sistema di distribuzione chiuso a cui tale infrastruttura è connessa; o un consumatore finale dell'energia elettrica, ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995;
- entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA adotta uno o più provvedimenti volti a prevedere – non più una specifica tariffa, bensì - uno sconto, per un periodo di tempo proporzionato al predetto fine, sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, applicabile ai punti di prelievo dell'energia elettrica che alimentano le infrastrutture;
- i gestori delle infrastrutture trasferiscono i benefici derivanti dall'applicazione delle citate misure agli utilizzatori finali del servizio di *cold ironing*, ai quali garantiscono condizioni di accesso e di fornitura eque e non discriminatorie. Nel caso in cui l'infrastruttura insista su aree portuali già affidate in concessione secondo la legge n. 84 del 1994, l'Autorità di sistema portuale adotta, anche mediante la previsione di apposite clausole negli atti di concessione, le misure necessarie a evitare che il concessionario possa beneficiare di vantaggi ingiustificati ovvero operare discriminazioni tra i diversi utilizzatori.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che del resto, il vigente articolo 34-*bis* prevede già che all'energia elettrica erogata da infrastrutture di *cold ironing* (i) non si applicano gli oneri generali di sistema e (ii) un regime *ad hoc* per l'applicazione delle accise. Per la RT, la norma chiarisce che l'Autorità adotta provvedimenti volti a prevedere, sulla predetta energia, l'applicazione di uno "sconto" degli oneri generali di sistema per un periodo di tempo proporzionato in rapporto alla finalità di promuovere la diffusione del servizio di *cold ironing*.

Al riguardo, nel presupposto che l'applicazione dello sconto sulle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 79 del 1999, in sostituzione della specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica di cui al vigente articolo 34-*bis* del decreto-legge n. 162 del 2019, non determini modifiche nei relativi gettiti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4

(Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale)

La norma prevede che l'inclusione e la permanenza nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale sono condizione necessaria per lo svolgimento delle attività di vendita di gas naturale ai clienti finali. Si demanda ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza

energetica, su proposta dell'ARERA, sentita l'AGCM, la definizione delle condizioni, dei criteri, delle modalità e dei requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti. Con il medesimo decreto si prevede sia disciplinato un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'ARERA, dall'AGCM, dal Garante per la protezione dei dati personali o dall'Agenzia delle dogane.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a modificare la disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali del gas naturale, al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico (decreto del Ministro della transizione ecologica del 25 agosto 2022, n. 164) e di rafforzare la funzione dell'elenco gas quale strumento dissuasivo nei confronti di comportamenti non corretti e opportunistici nel mercato della vendita finale. Viene infatti estesa ai venditori di gas la disciplina (già prevista per il settore elettrico) del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco a fronte di violazioni e delle condotte irregolari gravi nell'attività di vendita sanzionate da AGCM, ARERA, GPDP e Agenzia delle Dogane.

Il procedimento speciale volto all'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali è gestito dalle risorse già in organico presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Parimenti non comporta nuovi o maggiori oneri il compito assegnato ad ARERA di definire la disciplina in esame, trattandosi di estensione di competenze di cui la stessa è già titolare.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare opportuno fornire maggiori dettagli circa le risorse già in organico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da poter destinare al procedimento speciale per l'esclusione degli iscritti dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale nonché la loro idoneità a perseguire la finalità in esame.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Articolo 5

(Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

Il comma 1 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche siano rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il comma 2 stabilisce che, al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

- a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;
- b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005;
- c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

Il comma 3 dispone che le amministrazioni competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 4 stabilisce che continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Il comma 5 dispone che i procedimenti di rinnovo dei titoli concessori in scadenza al 31 dicembre 2020, avviati ai sensi dell'articolo 181, comma 4-*bis* del D.L. n. 34/2020, non ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, devono essere conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo 181, comma 4-*bis* sopra indicato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare da parte degli enti interessati determinazioni in autotutela.

Il comma 6, al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, stabilisce che le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista.

Il comma 7 abroga dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) la lettera *f-bis* del comma 1 dell'articolo 7 (che esclude l'applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) e il comma 4-*bis* dell'articolo 16 (che esclude l'applicazione del medesimo articolo, che disciplina la selezione tra diversi candidati, al commercio su aree pubbliche), del decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
- b) il comma 1181 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, che stabilisce che, in relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, le amministrazioni interessate prevedono specifiche modalità di assegnazione per coloro che, nell'ultimo biennio, hanno direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
- c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge n. 145 del 2018, che hanno introdotto le disposizioni ora abrogate ai sensi della lettera a) del presente comma.

La RT afferma che l'articolo interviene a risolvere l'annoso tema delle concessioni di posteggio per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio, anche al fine di chiudere la procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dir. 2006/112/Ce).

Dopo averle illustrate, la RT conclude sottolineando che le norme in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe solo confermato che le amministrazioni interessate saranno in grado di effettuare la ricognizione annuale e di organizzare le procedure selettive previste con cadenza annuale al comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6 ***(Semplificazioni in materia di attività commerciali)***

Il comma 1, aggiungendo il comma *9-bis* nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), stabilisce che, per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15, essa può presentare agli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP) di tutti i comuni interessati, a mezzo posta elettronica certificata, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. In alternativa all'allegazione della documentazione cartacea per ogni esercizio, la stessa può essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito *internet* il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.

La RT, dopo averle illustrate, sottolinea il loro carattere ordinamentale e pertanto esclude che esse comportino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO III **MISURE IN MATERIA FARMACEUTICA**

Articolo 7 ***(Preparazione dei farmaci galenici)***

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 68, comma 1, lettera *c*), del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, preclude che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto si estenda alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, anche se si utilizzino principi attivi non realizzati industrialmente.

La RT sottolinea che la disposizione elimina i profili anticoncorrenziali della norma modificata. La norma così introdotta presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

CAPO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AI POTERI E AI PROCEDIMENTI
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Articolo 8

(Effetti delle decisioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e controllo giurisdizionale)

Il comma 1, modificando l'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 3 del 2017, estende la cognizione del Giudice amministrativo in sede di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori in materia *antitrust* anche ai profili tecnici opinabili.

La RT sottolinea che la norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9

(Termine per il controllo delle concentrazioni)

Il comma 1, intervenendo sull'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990, estende da 45 a 90 giorni, a partire dalla notifica effettuata dagli operatori economici interessati, il termine attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) per la conclusione del procedimento istruttorio in materia di concentrazioni.

La RT sottolinea che la norma presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 10

(Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022)

Il comma 1 designa l'Autorità garante della concorrenza e del mercato come autorità demandata all'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (c.d. "Digital Market Act", di seguito DMA).

Il comma 2 stabilisce che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

Il comma 3 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge n. 287 del 1990, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure già previste in materia di concorrenza.

Il comma 4 prevede che, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa irrogare le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990.

Il comma 5 consente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le stesse modalità già previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorità designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai DPR n. 633 del 1972 e n. 600 del 1973, e dalle altre disposizioni tributarie, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Il comma 6 prevede che gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possano essere utilizzati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonché in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

Il comma 7 stabilisce che l'AGCOM svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 8 fa salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

La RT afferma che l'intervento normativo si rende necessario, dal momento che, in assenza di un esplicito conferimento ad opera del diritto interno, l'AGCM è allo stato priva dei poteri necessari per svolgere le funzioni previste dal regolamento e, in particolare, quelle di cui all'articolo 38, par. 7.

L'articolo in esame, anche sulla base di quanto espressamente previsto dal comma 7, non comporta nuovi o maggiori oneri, dal momento che l'Autorità provvederà all'assolvimento delle nuove competenze ad essa attribuite con il personale già a sua disposizione.

Si deve, infatti, escludere che per effetto della disposizione si verifichi un significativo ampliamento delle funzioni già svolte dall'AGCM.

In proposito, giova rilevare che il DMA attribuisce in esclusiva alla Commissione europea l'esercizio dei poteri decisori nella materia regolata, mentre prevede in capo alle autorità nazionali soltanto un ruolo di supporto e di assistenza.

In particolare, gli adempimenti istruttori posti a carico dell'Autorità nazionale designata alla luce del citato Regolamento non si discostano in misura apprezzabile, né si traducono in una sostanziale modifica di tipo qualitativo delle attività cui ordinariamente l'AGCM attende nell'esercizio dei propri compiti istituzionali in conformità al vigente quadro normativo.

Già oggi, infatti, ancorché in virtù di una diversa base giuridica, l'Autorità:

- i. agisce, nell'applicazione delle norme comunitarie di concorrenza, secondo forme di stretta collaborazione e cooperazione con la Commissione europea, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni che vengano richieste dalla stessa;
- ii. irroga le sanzioni e le penalità di mora di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990;
- iii. può attivare i propri poteri ispettivi, avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facoltà previsti dai DPR n. 633 del 1972 e 600 del 1973, nonché della collaborazione di altri organi dello Stato.

Infine, relativamente alla possibilità che l'AGCM si avvalga, per l'assolvimento delle predette funzioni, del supporto interistituzionale previsto dal comma 5 dell'articolo in esame - inserendosi nell'ambito dei consolidati rapporti di collaborazione tra l'Autorità e gli altri organi dello Stato, con particolare riferimento, per quanto concerne l'attività ispettiva, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di finanza – si evidenzia che tale collaborazione non comporterà nuovi o maggiori oneri, che non siano quelli a cui l'Autorità (nonché le altre Amministrazioni interessate) provvede con le dotazioni strumentali, umane e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce della parziale sovrapposibilità delle attività e delle collaborazioni istituzionali ivi previste con quelle già in essere e della verosimile, limitata estensione delle medesime strettamente correlata alla norma in esame, per cui si può ragionevolmente ritenere sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria di cui al comma 7.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Giu 2023

[Elementi di documentazione n. 2/2](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la giustizia (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/3](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: gli affari esteri e la difesa (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/4](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: le politiche economico-finanziarie (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/5](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/6](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/7](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (A.S. 442)

" [Elementi di documentazione n. 2/8](#)

Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (A.S. 442)

" [Nota di lettura n. 60](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Atto del Governo n. 49)

" [Nota di lettura n. 61](#)

A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"

" [Nota di lettura n. 62](#)

A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Lug 2023

[Nota di lettura n. 63](#)

A.S.803:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Elementi di documentazione n.3](#)

Rendiconto 2022 (A.S. 791) e Assestamento 2023 (A.S. 792)

" [Nota di lettura n. 64](#)

A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" [Nota di lettura n. 65](#)

A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)